ISTITUTO COMPRENSIVO A. PACE - G. PAOLO II
Viale Santa Maria degli Angeli, 86039 Termoli (CB)
Tel: 0875/712904 - SITO WEB: https://www.icachillepace.edu.it/
PEC: cbic857003@pec.istruzione.it - PEO: cbic857003@istruzione.it
C.F. 91055150709 - Codice Univoco Istituto: UFIEA0 - Codice IPA: icdg

REGOLAMENTO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

PREMESSA

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo11del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.
Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.
La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione. Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente ilmiglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.
2. Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo Achille Pace e durerà in carica tre anni scolastici.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

Il Comitato sarà presieduto dal dirigente scolastico. Ai sensi dell'art 11, c.2, "Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e unodal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per ilsecondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti,dirigenti scolastici e dirigenti tecnici."
Nella prima riunione è prevista la nomina da parte del presidente, del vicepresidente edi un segretario con il compito di redigere processo verbale delle riunioni. Il verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario e steso su apposito registro da conservare agli atti della scuola.

ART. 3 - MODALITÀ DI SCELTA DEI COMPONENTI

1. La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con l'autocandidatura dei docenti; in presenza di più di due candidature, si procede allavotazione tramite scrutinio segreto con una sola preferenza espressa.
2. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro servizio per almeno tre anni nell'istituto.
La scelta del membro docente da parte del Consiglio di Istituto tiene conto dell'opportunità di assegnare un

componente docente all'interno del Comitato per ognuno dei tre ordini di scuola.
La scelta di questo componente segue lo stesso criterio della precedente.

3. La scelta dei genitori da parte del Consiglio d'istituto "può avvenire anche non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio.

ART. 4 - COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE CONVOCAZIONI E DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO

1. A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.

2. Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è convocato dal presidente:

a) in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti iquali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo diprova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art.448 del D.lvo 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lvo 297/94;
d) ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla lettura dei bilanci delle competenze iniziali e finali dei docenti neoimmessi.

3. La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni

4. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo o mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato;
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato; di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dalsegretario, che viene custodito agli atti della scuola.

5. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almenola metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

6. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta soloquando si faccia questione di persone.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi daicomponenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 5 - COMPITI DEL COMITATO

I compiti del Comitato sono definiti ai sensi dell'art.11, c3, c4, c5.

c3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzionescolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamentodelle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nellaformazione del personale.

c4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo diformazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, letteraa), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, senza la presenza della componente genitori

c5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previarelazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 (TU 297/1994).

Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129).
Nella delineazione dei suddetti criteri, si deve comunque tenere conto dei vincoli posti dalle norme generali nella parte in cui non sono state derogate dalla disciplina speciale dettata dalla legge 107/2015 per il personale Docente della scuola.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. Non essendo un Organo perfetto, il Comitato di Valutazione può funzionare anche senza la presenza di alcune componenti, purché il numero dei presenti non sia inferiore a tre;
2. Il quorum deliberativo resta quello della maggioranza assoluta dei presenti,
3. Le adunanze sono regolari con la presenza di metà più uno degli aventi diritto.In caso di un numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato di Valutazione è Organo Collegiale cui la legge attribuisce una seriedi funzioni amministrative, per cui non sarebbe possibile che alcuni o tutti i componenti decidessero, ad esempio, di partecipare alla trattazione delle sole materie già previste dal D.Lvo 297/1994, rifiutandosi di deliberare in ordine all'individuazione dei criteri di attribuzione del "bonus".
5. Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, il Dirigente scolastico dovrà provvedere comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio.
6. Rientra, naturalmente, nella casistica ordinaria del funzionamento degli Organi Collegiali la possibilità che i membri dissentano e votino contro eventuali proposte avanzate dal Dirigente scolastico o che taluni si astengano dalle votazioni.

ART .7 - AMBITO DI INTERVENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE NELL'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DEL BONUS

1. Il Comitato di Valutazione si limita a individuare i criteri generali con cui ilDirigente scolastico deve assegnare il bonus (Legge 107/2015, all'art. 1, comma 129, punto 3).
2. Detti criteri generali dovranno essere oggetto di diffusione a cura del Dirigente scolastico.
3. Il Comitato potrà ricomprendere tra i criteri generali anche la determinazione della quota percentuale di docenti destinatari del bonus, fatto salvo il limite minimo del 10% fissato dalla L. 135/2012 e il divieto di assegnarlo "a pioggia"alla totalità.
4. La scelta della quota di personale da premiare viene demandata al DirigenteScolastico, sempre sulla base dei criteri generali indicati dal Comitato .
5. É compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazioneespressa, i docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base dei criteriindividuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà le motivazioni ai destinatari del bonus, evitando di formulare giudizi negativi neiconfronti di tutti gli altri.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33, il Dirigentescolastico, dopo aver pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà limitarsi a pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti soltanto in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

ART. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante protocollazione della copia integrale sottoscritta dal presidente e dal segretario del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso.
2. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a qualsiasi docente ne faccia richiesta.